

Fon.Te.

Fondo Nazionale Pensione Complementare

Sede operativa: 00147 Roma - Via C. Colombo, 137
Sede legale: 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2

Associazione giuridica riconosciuta

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il n. 123

Tel.: 06/58303558- Fax: 06/5809074

sito internet:: www.fondofonte.it

e-mail: callcenter@fondofonte.it



FON,Te,

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
(DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI))**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

FONDO PENSIONE FON.TE. - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

ARTICOLO 1 - MOROSITA': DEFINIZIONE

1.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, dello Statuto di Fon.Te., il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui Fon.Te. viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Pertanto, ai fini della riconciliazione delle contribuzioni sono necessari:

- il pagamento dei contributi;
- l'invio della relativa lista di contribuzione.

1.2. - L'omissione o il ritardo di uno dei suddetti elementi imprescindibili del processo di riconciliazione delle contribuzioni, provoca l'avvio della procedura di recupero di seguito descritta.

ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

2.1 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 9, dello Statuto di Fon.Te., in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardo od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, le imprese associate sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro posizione debitoria mediante:

- a) il versamento dei contributi evasi;
- b) il versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di Fon.Te. registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
- c) il versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali su base annua;
- d) il risarcimento a Fon.Te. di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

2.2 - Il versamento degli importi di cui alla lett. b) del comma precedente è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in virtù dei rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa.

2.3 - Gli importi corrisposti a titolo di interessi di mora saranno utilizzati dal Fondo Pensione per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto.

ARTICOLO 3 - GESTIONE SOLLECITI MENSILI

3.1 - Prima dell'avvio della procedura di recupero degli importi descritti dall'articolo precedente, Previnet S.p.A., in qualità di *service* amministrativo del Fondo Pensione, cura mensilmente l'invio alle imprese morose di una lettera di sollecito a mezzo posta elettronica. Il Fondo autorizza Previnet ad utilizzare, in calce ai predetti messaggi di sollecito, copia della firma scannerizzata del Presidente del Fondo Pensione. Con la

comunicazione predetta si invita l'azienda a versare contestualmente alla prima scadenza utile i contributi omessi.

3.2 - Eventuali interessi moratori e la quantificazione della mancata rivalutazione sono comunicati all'azienda in occasione dell'avvio della procedura di regolarizzazione su base annua di cui all'articolo successivo.

ARTICOLO 4 - CENSIMENTO AZIENDE MOROSE ED IDENTIFICAZIONE DELLE LISTE OMESSE

4.1 - La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata nel mese di giugno di ciascun anno. Le liste di contribuzione interessate da tale attività sono quelle la cui competenza temporale può essere fissata nell'intervallo compreso tra il 1 gennaio dell'anno precedente (AP) ed il 31/dicembre dell'AP, e che risultano comunicate dalle aziende alla data di inizio della procedura. I versamenti interessati da tale procedura sono pertanto quelli avvenuti in ritardo o mancanti, compresi nell'intervallo intercorrente tra il 31 gennaio AP ed il 31 gennaio dell'anno corrente AC.

4.2 - Questo orizzonte temporale consente un attento monitoraggio di tutte le distinte contributive che nel corso dell'anno sono pervenute al Fondo Pensione. La procedura di regolarizzazione delle contribuzioni è gestita annualmente anche in ragione della sua funzione residuale rispetto all'attività di invio dei solleciti, con la quale vengono sanati tutti quei ritardi nell'obbligazione di versamento al Fondo Pensione che sono motivati da difficoltà di carattere tecnico e/o amministrativo (ritardo nella spedizione della lista, errori nella compilazione della distinta contributiva, etc.).

4.3 - In assenza della comunicazione della distinta contributiva non viene attivata la procedura di regolarizzazione: in tal caso si procederà all'invio del report precisato sub art. 7. Successivamente alla ricezione della distinta contributiva mancante, si procederà all'regularizzazione contributiva nei termini e modalità di cui ai successivi commi.

ARTICOLO 5 - CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

5.1 - La procedura predisposta per la gestione della morosità è rivolta alla soluzione delle due principali anomalie che si presentano nella fase dell'accantonamento:

1. l'omissione contributiva
2. il ritardato versamento

5.2 - Nella casistica di omissione contributiva, per ogni azienda vengono confrontati tutti i crediti (liste o distinte) non riconciliati alla scadenza prevista con gli incassi (bonifici) che non hanno trovato abbinamento (movimenti di banca riconosciuti come incasso di contributi) nel corso dell'anno, inteso come intervallo temporale intercorrente tra il 31 gennaio/AP ed il 31 gennaio/AC.

Le aziende le cui liste di contribuzione hanno competenza temporale compresa nell'intervallo temporale previsto e per le quali non risultino versamenti o non risulti quadratura, per importo o per data, tra i versamenti effettuati e le distinte comunicate sono costituite in mora al

fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione contributiva.

Nel caso in cui l'azienda abbia adempiuto solo in misura parziale all'obbligazione contributiva la costituzione in mora, e quindi la determinazione degli interessi che ne consegue, è effettuata con esclusivo riguardo all'importo ancora non corrisposto al Fondo Pensione. La mancata rivalutazione, invece, scaturendo dal non investimento della contribuzione sul mercato finanziario sarà sempre e comunque dovuta per intero.

5.3 - Nella casistica del ritardato versamento, invece, rientrano una serie di comportamenti irregolari nel versamento della contribuzione da parte delle aziende associate che, seppur non concretizzandosi in un mancato versamento, sono ostativi allo svolgimento dell'operatività del Fondo Pensione, producendo un nocumento anche per i singoli iscritti.

Oggetto dell'analisi sono tutti i crediti abbinati (liste di contribuzione in stato non annullato che risultano alla data di attivazione della procedura di regolarizzazione già associate ad un incasso di pari importo) con data effettiva riconciliazione¹ compresa nell'intervallo temporale intercorrente tra il 31 gennaio/AP ed il 31/gennaio/AC.

Gli interessi di mora non saranno applicati nel caso in cui il ritardato versamento non superi i 30 giorni di calendario rispetto alla data di scadenza dei versamenti (S).

Se la data di effettivo versamento risulta posteriore alla fine del mese successivo a quello in cui si deve effettuare il versamento, si procederà al calcolo degli interessi di mora in funzione dei giorni di ritardo rilevati nell'adempimento dell'obbligazione.

5.4 - Per ciascuna distinta di versamento la data di scadenza (S) è identificata nel giorno 12 del mese successivo al trimestre di competenza della contribuzione, in conformità alla procedura operativa del Fondo Pensione Fon.Te..

5.5 - Per determinare il periodo di mora (g), la data di scadenza del versamento prevista (S) viene confrontata con la data valuta della effettiva regolarizzazione (V) stabilita come pari alla prima data di scadenza versamento dell'anno corrente successiva alla spedizione della lettera di invito ad adempiere.

Diversamente, nel caso dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti, i giorni di ritardo nel versamento vengono identificati mettendo in relazione la data di scadenza con la data valuta versamento reale (V) corrispondente, in base alle disposizioni contabili emanate dalla COVIP, alla data di disponibilità del bonifico effettuato rilevato sul conto corrente di raccolta del Fondo Pensione. L'importo degli interessi moratori (M) è quindi determinato in funzione: degli importi dovuti (C), del periodo di mora (g) e del saggio di interesse legale (T), così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva, incrementato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, lett. c) dello Statuto (T1). Tali parametri costituiscono gli elementi di calcolo del seguente algoritmo² :

• **INTERESSI MORATORI: $M = C * [(T+T1)/365] * g$**

¹ Data di riferimento del periodo contabile nel quale è avvenuta la riconciliazione della lista contributiva con il versamento.

² Per maggiori dettagli sull'applicazione degli algoritmi utilizzati, cfr. allegato 1 (Scheda procedura di regolarizzazione della obbligazione contributiva).

ARTICOLO 6 - CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

6.1 - Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato od omesso versamento dei contributi da parte dell'azienda.

6.2 - Il valore quota da riconoscere al versamento non effettuato o corrisposto in ritardo (O) viene identificato come il primo valore quota calcolato successivamente alla data di scadenza del versamento (I). La mancata rivalutazione (Q) da retrocedere all'iscritto è pari alla differenza tra l'importo della lista stessa (C) e il controvalore ottenuto valorizzando il numero di quote che sarebbero state riconosciute all'iscritto qualora il versamento fosse stato effettuato nei termini, in base al suddetto valore quota (I).

6.3 - Nella analisi dei ritardati versamenti, invece, il maggior rendimento da retrocedere all'iscritto a causa dell'adempimento non tempestivo dell'obbligazione contributiva, sarà pari al "delta" tra il controvalore teorico della contribuzione tardiva alla data di effettivo investimento nel caso di versamento puntuale - ottenuto valorizzando in base al valore quota utilizzato (I) il numero di quote astrattamente riconoscibili all'iscritto qualora il versamento fosse stato effettuato nei termini - e l'importo della lista stessa (C).

In entrambe le casistiche prese in considerazione, nel caso in cui la differenza in questione sia minore di zero, l'azienda morosa dovrà versare al Fondo Pensione (in aggiunta agli interessi moratori, comunque dovuti) il solo importo corrispondente alla lista di contribuzione omessa. Se la differenza è invece maggiore di zero, la mancata rivalutazione verrà riconosciuta all'iscritto ed investita sulla sua posizione individuale.

L'importo corrispondente alla mancata rivalutazione sarà pertanto determinato secondo il seguente algoritmo :

$$Q = [(C/O)*I]-C$$

6.4 - Nel caso di adempimento spontaneo in corso d'anno da parte dei datori di lavoro morosi il valore quota cui fare riferimento ai fini del calcolo della mancata rivalutazione sarà l'ultimo valore quota disponibile alla data di effettivo versamento.

6.5 - Il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONE AL FONDO PENSIONE DEL REPORT RECUPERO CONTRIBUTI

7.1 - Previnet invia al Fondo Pensione il report dei versamenti omessi/ritardati aggregati per codice azienda con evidenziato il dettaglio degli importi eventualmente ancora dovuti, della sanzione moratoria e dell'ammontare da corrispondere a titolo di mancata rivalutazione. Nel caso in cui per l'azienda non risultino le liste di contribuzione né versamenti nel periodo temporale analizzato la procedura prevede l'invio al Fondo di un report con il dettaglio delle aziende interessate.

ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE MOROSE

8.1 - Sulla base del report comunicato al Fondo Pensione Previnet predisporre delle lettere da spedire alle aziende con l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria. Ogni lettera viene registrata attraverso un protocollo informatizzato che censisce le comunicazioni attribuendo loro:

- n.ro protocollo (n.ro progressivo/AAAA)
- codice azienda
- data invio lettera.

Nella lettera di invito ad adempiere si indica all'azienda di versare contestualmente alla lista di contribuzione omessa gli interessi moratori e l'eventuale mancata rivalutazione. La data di versamento indicata nella lettera per regolarizzare l'omessa o ritardata contribuzione è la data di scadenza del primo versamento dell'anno successivo a quello di competenza della lista da recuperare. In allegato alla lettera si invia un report che mostri le evidenze del Fondo Pensione all'azienda inadempiente e che dettagli i conteggi effettuati.

8.2 - La previsione espressa di interessi moratori presente nello Statuto di Fon.Te. rende non necessaria la formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c.; il Fondo pertanto valuta se avvalersi dell'invio della lettera tramite raccomandata A/R, posta prioritaria o posta elettronica.

8.3 - La lettera di cui al primo comma del presente articolo viene inviata altresì ai dipendenti delle aziende identificate al fine di consentire agli stessi di intraprendere azioni di recupero dei propri crediti.

ARTICOLO 9 - RICONCILIAZIONE ED INVESTIMENTO DELLE LISTE OMESSE E RETROCESSIONE DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

9.1 - L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando due distinti versamenti, utilizzando i modelli di bonifico precompilati e allegati nella comunicazione di sollecito. Il pagamento della sanzione moratoria dovrà avvenire sul c/c spese del Fondo Pensione, mentre il versamento della mancata rivalutazione e dell'eventuale lista di contribuzione omessa dovrà avvenire sul c/c di raccolta. Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori infatti non devono essere attribuiti agli aderenti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione sono attribuiti all'aderente nel sistema informativo con la qualifica di rendimento. Tale comportamento consente nella fase dell'erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917³, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.

ARTICOLO 10 - NORMA TRANSITORIA

10.1 - In corrispondenza del primo anno di attivazione della procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva l'intervallo temporale di

³ Ai sensi dell' art. 48 bis, comma 1, lett. d) ter e dell' art 17 bis, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, in base alla numerazione del TUIR vigente fino al 01/01/2004.

riferimento sarà esteso a partire dal primo gennaio 2007.

La risoluzione delle evasioni contributive pregresse rappresenta un'attività di fondamentale importanza per una corretta gestione della fase dell'accantonamento, nonché un'indispensabile passaggio per l'applicazione a regime della procedura annuale sopra descritta.

Per quel che concerne l'applicazione degli interessi moratori si segnala che la determinazione degli interessi moratori dovrà essere effettuata sulla base dell'algoritmo di cui sopra, ma tenendo conto del variare dei diversi saggi di interesse legale succedutisi per i quali si è protratta l'omissione⁴ e dell'aumento di tre punti percentuali statutariamente previsto.

ARTICOLO 11 - DECORRENZA

11.1 - La presente procedura verrà attivata dal prossimo mese di giugno e andrà ad analizzare tutti i versamenti avvenuti e non avvenuti e le distinte contributive relative a tutto il periodo successivo al primo gennaio 2007.

⁴ Tassi di interesse legale: 2,5% in vigore dal 01/01/2004 (GU 286 10/12/2003); 3,00% in vigore dal 01/01/2002 fino al 31/12/2003 (GU 290 14/12/2001); 3,5% in vigore dal 16/12/2000 al 31/12/2001 (GU 292 del 15/12/2000); 2,5% in vigore fino al 16/12/2000.

Allegato 1 al Regolamento per la gestione delle morosità

Scheda procedura di regolarizzazione della obbligazione contributiva		
Interessi moratori		
<i>Dati</i>	<i>Definizione</i>	<i>Simbolo</i>
Lista di contribuzione omessa		C
Data scadenza versamento		S
Data regolarizzazione/Data valuta versamento reale		V
Calcolo dei gg di ritardo (solo se >30gg)	V-S	g
Saggio di interesse legale	E' il tasso di interesse legale determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell' omissione contributiva	T
Maggiorazione percentuale del saggio di interesse legale	E' l'importo percentuale del quale può essere incrementato t. Va determinato in base a delibera annuale del CdA.	T1
Tasso di interesse applicato	E' il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori. $s = (T+T1)$	s
Calcolo degli interessi moratori	$M = C*(s/365)*g$	
Corresponsione della mancata rivalutazione		
V/Q da riconoscere al versamento non effettuato	E' il valore quota con il quale sarebbe stata investita la lista di contribuzione omessa/ritardata in caso di versamento puntuale.	O
Ultimo V/Q disponibile alla data di regolarizzazione dell' omissione contributiva/ V/Q d'investimento dei versamenti tardivi	E' l'ultimo valore quota comunicato dall' Ufficio Amministrazione Titoli e certificato dalla Banca Depositaria conosciuto nel momento in cui si provvede a richiedere l'omesso versamento all'azienda morosa. Nella casistica del ritardato versamento è il valore quota di effettivo investimento (primo valore quota disponibile dopo il versamento tardivo) della contribuzione.	I
Mancato rendimento (si corrisponde solo se >0)	$Q = [(C/O)*I]-C$	Q